

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. IV

n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LUSI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE E
ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIUSEPPE VALENTINO

**per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale (favoreggiamento personale) nell'ambito di un
procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 32200/06 R.G.N.R.)**

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma il 20 novembre 2006**

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 2007

ONOREVOLI SENATORI. – Il 20 novembre 2006, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha trasmesso al Presidente del Senato sia una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione di tabulati telefonici relativi ad un'utenza telefonica intestata a Sinibaldi Michele, nei confronti del senatore Giuseppe Valentino, sia una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata legge n. 140, ad acquisire tabulati telefonici relativi ad un'utenza in uso al medesimo senatore Giuseppe Valentino.

Le richieste di autorizzazione sono state formulate nell'ambito di un procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma nei confronti anche di terzi per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale (favoreggiamento personale).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la domanda dell'Autorità giudiziaria il 27 novembre 2006 e l'ha annunciata in Aula il 12 dicembre 2006.

La Giunta ha esaminato la domanda medesima nelle sedute del 26 giugno, 17 e 31 luglio e 1° agosto 2007; in data 17 luglio 2007 il senatore Giuseppe Valentino ha depositato memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

* * *

Il procedimento penale di cui sopra (32200/06 RGNR) ha avuto avvio dalle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria di Milano da Giampiero Fiorani il quale, negli interrogatori resi in data 17 dicembre 2005 davanti al Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Milano e in data 18 dicembre 2005 innanzi al Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Milano, riferiva di aver ricevuto notizia da Michele Sinibaldi e Stefano Ricucci, in occasione di un incontro svoltosi presso l'hotel Baglioni di Roma il 13 luglio 2005, di intercettazioni in corso a suo carico da parte dell'Autorità giudiziaria di quella stessa città. Il Fiorani aggiungeva che, a dire dei due, l'informazione sarebbe loro stata fornita dal senatore Giuseppe Valentino, all'epoca Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia. L'incontro del Fiorani con il Sinibaldi ed il Ricucci presso l'hotel Baglioni di Roma troverebbe conferma nei risultati delle intercettazioni disposte nei confronti del Ricucci, anche se tale incontro risulterebbe avvenuto in data 20 luglio e non il giorno 13.

Dal momento che in quel periodo erano effettivamente in corso intercettazioni telefoniche nei confronti di Giampiero Fiorani e che la rivelazione dell'esistenza di tale attività di indagine ha costituito un aiuto ad eludere l'investigazione in corso, la condotta descritta integra – ad avviso dell'Autorità giudiziaria procedente – gli estremi del reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale.

Avviate quindi le indagini nei confronti del Sinibaldi per il delitto di cui all'articolo 378 del codice penale e disposta l'acquisizione dei tabulati telefonici dello stesso relativi al periodo indicato dal Fiorani, emergono – con specifico riferimento al periodo 10-20 luglio 2005 – 14 contatti con un'utenza cellulare intestata al Ministero della giustizia e precisamente in uso, all'epoca dei fatti, al sottosegretario Giuseppe Valentino.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma precisa peraltro che l'ipotesi investigativa che vuole il senatore Valentino essere l'autore delle divulgazioni di notizie riservate in favore di Giampiero Fiorani per il tramite di Michele Sinibaldi e di Stefano Ricucci, se trova allo stato riscontro nelle menzionate dichiarazioni rese dal Fiorani nell'ambito di altro procedimento, risulterebbe tuttavia contraddetta da quanto affermato dal Ricucci in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma in data 16 maggio 2006, in occasione del quale il Ricucci ha negato di aver mai avuto l'incontro *de quo* con il Fiorani o di aver divulgato una tale informazione che, peraltro, non possedeva.

* * *

Nella memoria da lui depositata in data 17 luglio 2007 il senatore Valentino premette di non aver mai rivelato all'avvocato Sinibaldi la notizia che il telefono del signor Fiorani fosse intercettato, come dichiarato dal Fiorani il 18 dicembre 2005 al pubblico ministero di Milano, sia pure nelle forme - ad avviso del senatore Valentino «singolari» - che emergono dalla lettura del suo interrogatorio, e di aver denunciato per questi fatti il Fiorani stesso davanti alla competente Autorità giudiziaria.

La memoria rileva come, dagli atti depositati, emergerebbe che della circostanza in argomento il senatore Valentino avrebbe parlato con l'avvocato Sinibaldi e questi l'avrebbe riferita al Fiorani nel corso dell'incontro svoltosi presso l'hotel Baglioni di Roma, incontro nel corso del quale sarebbe poi sopravvenuto il Ricucci che avrebbe confermato la notizia. Il Ricucci smentisce sia la sua partecipazione all'incontro, sia di aver mai avuto informazioni su intercettazioni telefoniche in corso, mentre il Sinibaldi non risulta essere stato interrogato, nonostante le sue eventuali dichiarazioni - sempre ad av-

viso del senatore Valentino - avrebbero potuto introdurre nel processo elementi determinanti per una decisiva valutazione dei fatti. Sarebbe mancata però al riguardo, prosegue la memoria, da parte dell'Autorità giudiziaria, qualsiasi iniziativa volta ad assumere informazioni dal predetto avvocato Sinibaldi.

È stata, invece, richiesta l'acquisizione dei tabulati in argomento che dovrebbero rivelare la sospetta intensità dei contatti telefonici del senatore Valentino con l'avvocato Sinibaldi nel periodo in cui veniva disposto il controllo delle utenze di Fiorani.

In proposito, il senatore Valentino ha dichiarato di conoscere da almeno trenta anni e di essere grande amico dell'avvocato Sinibaldi e che le conversazioni, anche al telefono con lo stesso, sono un evento consueto tant'è che il suo difensore ha sollecitato (invano) il Giudice per le indagini preliminari affinché acquisisse tutti i tabulati utili dell'anno 2005 per rilevare l'assiduità dei contatti telefonici intercorsi al fine di dimostrarne la loro irrilevanza quale preteso elemento di riscontro delle circostanze affermate dal Fiorani.

Il senatore Valentino giudica, pertanto, le ipotesi formulate a suo carico ingiustificate sotto il profilo logico, smentite dalle affermazioni di Ricucci, non verificate, come invece sarebbe stato opportuno, attraverso le dichiarazioni dell'avvocato Sinibaldi.

* * *

Nell'assumere le determinazioni di propria competenza la Giunta ha preso in esame separatamente ciascuna delle due richieste di autorizzazione avanzate dall'Autorità giudiziaria.

Quanto alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, nell'ordinanza adottata da tale Giudice in data 13 novembre 2006, viene innanzitutto

premessi che nel caso di tabulati la rilevanza degli stessi ai fini del procedimento deve essere intesa come «*mera pertinenza dei medesimi ai risultati delle indagini in corso*» e si afferma quindi che «*non si vede il motivo per cui si debba definire irrilevante l'acquisizione dei tabulati in questione, posto che il Pubblico ministero sta sviluppando un'ipotesi investigativa che vuole il senatore Valentino essere l'autore della divulgazione di notizie riservate in favore di Giampiero Fiorani, per il tramite di Sinibaldi Michele e di Ricucci Stefano*».

La Giunta ritiene di dover muovere dal disposto dell'articolo 6 della citata legge n. 140 per sottolineare che da tale previsione normativa risulta evidente come le richieste di autorizzazione all'utilizzazione di tabulati telefonici (non diversamente dalle richieste di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni) debbano indicare la «necessità» di utilizzare i tabulati cui nelle stesse si fa riferimento. In particolare, il concetto di necessità è espressamente richiamato nel comma 2 del citato articolo 6 e trova riscontro sia nel successivo comma 3 sia, soprattutto, nella nozione di utilizzazione richiamata sia nel comma 2 che nel comma 6. In altri termini, la lettura del complesso delle disposizioni contenute nel citato articolo 6 induce a ritenere conclusivamente che la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di tabulati telefonici (e analogamente deve ritenersi per le intercettazioni) presuppone la necessità di utilizzare il tabulato telefonico in relazione «*al fatto per il quale è in corso il procedimento*» come individuato nella richiesta di autorizzazione.

Le considerazioni che precedono vanno completate evidenziando che la nozione di «utilizzazione» alla quale deve farsi riferimento non può che essere quella tecnica – e cioè quella di utilizzazione dei tabulati o delle intercettazioni ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di prova – potendosi a tale proposito rinviare alle considerazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale

n. 366 del 1991, in occasione della quale la Corte ebbe modo di precisare che l'utilizzazione in giudizio come elementi di prova delle informazioni raccolte con le intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di un processo deve essere circoscritta alle informazioni strettamente rilevanti del processo stesso.

Alla luce dei rilievi sopra esposti la Giunta ha dovuto constatare che nella richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel testo così formulato, non veniva dato conto di nessuna «necessità di utilizzazione» dei tabulati telefonici in questione, affermandosi, invece, esclusivamente la loro pertinenza (elemento indispensabile certo, ma non sufficiente) rispetto al fatto oggetto del procedimento.

La predetta «necessità», peraltro, poteva, al contrario, positivamente escludersi in quanto la notorietà e la frequenza dei rapporti fra l'avvocato Sinibaldi e il senatore Valentino rendono evidente che gli eventuali contatti telefonici fra gli stessi – i quali risultano dai tabulati telefonici relativi all'utenza intestata all'avvocato Michele Sinibaldi – non possono rivestire alcuna specifica valenza ai fini della ricostruzione dell'ipotesi accusatoria, potendo gli stessi trovare la loro naturale collocazione nel contesto di un rapporto di frequentazione assidua qual è quello che caratterizza i rapporti fra le predette persone, come lo stesso senatore Valentino ha pacificamente riconosciuto nella memoria depositata presso la Giunta.

Il Giudice per le indagini preliminari, in altri termini, ha argomentato, circa il punto della «necessità di utilizzazione», calibrando la motivazione su di un parametro (la mera «pertinenza» alle risultanze delle indagini in corso) inconferente rispetto alla «necessità» stessa, atteso che esso non consente di individuare un collegamento inequivoco con i fatti oggetto del procedimento, ben potendo detta deduzione, tra l'altro, essere agevolmente superata dalla allegata molteplicità e

frequenza dei contatti, anche quotidiani, tra i soggetti coinvolti.

Desta perplessità, inoltre, la formulazione della richiesta di acquisizione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, atteso che essa afferisce non già un procedimento riguardante terzi soggetti, i quali abbiano intrattenuto comunicazioni con un membro del Parlamento, bensì direttamente un procedimento relativo ad un parlamentare.

Passando alla richiesta di autorizzazione ad acquisire i tabulati delle comunicazioni intercorse su un'utenza in uso al senatore Giuseppe Valentino nel periodo 10-20 luglio 2005, avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma in data 17 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, tale richiesta viene motivata affermando che *«al fine di verificare l'ipotesi di indagine mediante l'individuazione di elementi di riscontro e di identificare l'eventuale fonte originaria della notizia, appare assolutamente necessario acquisire i tabulati delle comunicazioni telefoniche intercorse sull'utenza cellulare all'epoca in uso al senatore Valentino, nel periodo compreso tra il 10 e il 20 luglio 2005»*.

La Giunta concorda con l'impostazione della Procura della Repubblica - che sul punto sembra discostarsi da quella fatta propria dal Giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento - circa il presupposto interpretativo su cui deve fondarsi la richiesta. Il combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 porta infatti ad individuare senza alcun dubbio tale presupposto nella «necessità» di acquisire i tabulati telefonici rispetto al fatto oggetto del procedimento. Si tratta, peraltro, di un approdo interpretativo logicamente corrispondente a quello sopra individuato rispetto all'articolo 6 della medesima legge n. 140, con l'ovvia differenza che - nella ipotesi di cui all'articolo 4 citato - trattandosi di autorizzazioni preventive rispetto all'utilizzo di determinati mezzi di ricerca della prova la necessità va riferita ad un momento antecede-

dente rispetto all'utilizzazione, sia pure con le peculiarità proprie del mezzo in questione, atteso che, a differenza degli altri atti indicati nel citato articolo 4, i tabulati saranno sempre, analogamente a quanto previsto dall'articolo 6, oggetto di mera acquisizione «successiva» e non di esecuzione. Ciò conferma l'esigenza di avvalersi, in punto di esegesi delle disposizioni in oggetto, della nozione di «necessità» specificamente richiamata dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Ciò nondimeno, anche relativamente a tale richiesta, deve osservarsi innanzitutto come la necessità di acquisire i predetti tabulati venga enunciata senza dar conto adeguatamente delle ragioni della stessa limitandosi ad affermarne l'utilità al fine di individuare non meglio specificati elementi di riscontro e, più in particolare, al fine di identificare l'eventuale fonte originaria della notizia.

A quest'ultimo proposito va sottolineato come negli atti trasmessi non vi è nulla che consenta di comprendere sulla base di quali elementi il Pubblico ministero abbia formulato la supposizione che il senatore Valentino sia stato informato telefonicamente dell'esistenza di un'attività di intercettazione a carico del Fiorani, o abbia informato telefonicamente il Sinibaldi, e che in ogni caso dimostri la sua decisività ai fini della eventuale *res judicanda*.

I rilievi che precedono risultano poi - ad avviso della Giunta - ulteriormente confermati da una considerazione di carattere più generale attinente in modo specifico alle richieste ad acquisire tabulati telefonici presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Occorre preliminarmente osservare come, rispetto al dettato dell'articolo 68, comma III, della Costituzione, la disciplina di garanzia prevista per le intercettazioni e gli atti privativi o restrittivi della libertà personale sia stata estesa dalla legge n. 140 del 2003 ai tabulati di comunicazioni: e ciò, proprio in relazione alla ravvisata urgenza di tutelare, in tal modo, la sfera di riservatezza del parlamentare per un profilo

tanto sensibile quanto quello delle comunicazioni personali.

Non vi è dubbio che l'esigenza di amministrare la giustizia e, in particolare, quella di reprimere i reati, corrisponda ad un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile; allo stesso modo non può dubitarsi che detto interesse giustifichi anche il ricorso a mezzi dotati di formidabile capacità intrusiva. Tuttavia, proprio perché si tratta di strumenti estremamente penetranti, essi sono sottoposti a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate ai limiti opponibili a diritti personali di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Per tali ragioni, anche la recente normativa impone un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare e contemperare gli interessi in oggetto.

Va infatti evidenziato come la richiesta di acquisire i tabulati relativi ad un'utenza intestata ad un parlamentare implichi astrattamente rischi di interferenza con aspetti e circostanze inerenti all'esercizio della funzione parlamentare - in ordine ai quali potrebbe porsi una naturale esigenza di riservatezza - di maggior portata rispetto alle richieste avanzate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140. Una richiesta di questo tipo - per evidenti ragioni di tutela della libertà di svolgimento del mandato parlamentare - può quindi essere accolta solo se la necessità

della stessa ai fini della ricostruzione dell'ipotesi accusatoria non solo corrisponde ad un'esigenza attuale e non meramente potenziale - il che, come già evidenziato, non può non valere anche per le richieste avanzate ai sensi dell'articolo 6 della legge in questione - ma emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione fra i poteri dello Stato, deve dar conto di aver esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili rispetto alla formulazione di tale richiesta ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime.

Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, propone:

a) il diniego dell'autorizzazione richiesta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 13 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 in relazione ad un'utenza in uso all'avvocato Michele Sinibaldi all'epoca dei fatti contestati;

b) il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 in relazione ad un'utenza in uso al senatore Valentino all'epoca dei fatti contestati.

LUSI, *relatore*

